



**PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
PER USO CIVILE E PER AUTOTRAZIONE DELLA DURATA DI UN ANNO
CIG 677330541B**

- 1) **Quesito** del 17.08.2016: sul DGUE facente parte dei documenti di gara, la prima parte richiedente i dati relativi alla pubblicazione sulla GUUE e sulla Gazzetta Ufficiale sono di vostra competenza?

Risposta

Nella prima parte del DGUE, se lo ritenete, potete indicare i seguenti dati:

- GUUE S/151 del 6.08.2016;
- Gazzetta Ufficiale Serie 5° speciale n. 91 del 8.08.2016

- 2) **Quesito** del 25.08.2016: in riferimento al Bando ed, in particolare, alla redazione del documento DGUE, siamo con la presente a chiedere specifiche sulla compilazione della sezione sotto riportata

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

“Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario”.

ovvero: è sufficiente indicare i dati delle sole persone dotate di poteri di rappresentanza legale o di tutti gli eventuali rappresentanti (Organismo di Vigilanza, Sindaci e membri del CdA) della Società?

Risposta

Nelle informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico è necessario inserire esclusivamente i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico attualmente in carica, ivi compresi procuratori e institori, ai fini della procedura di appalto in oggetto (riportando data e luogo di nascita e codice fiscale).

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice i soggetti da indicare sono i seguenti:

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico;
- socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

- 3) **Quesito** del 26.08.2016: l'articolo 5 del Capitolato Tecnico prevede che *“Il Fornitore si impegna a somministrare al Cliente il quantitativo di gas naturale necessario al fabbisogno degli impianti contrattualizzati (inizialmente o a seguito di eventuali successive variazioni)*



per tutta la durata contrattuale. (...)". Si chiede di precisare che, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, le variazioni in aumento ed in diminuzione dei quantitativi oggetto di fornitura saranno consentite nei limiti del $\pm 20\%$.

Risposta

L'art. 21 del Disciplinare di gara recita: "Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento troverà applicazione il D. Lgs. 50/2016". Pertanto la norma sopra richiamata si applica alle forniture che avranno origine dalla presente procedura.

- 4) **Quesito** del 26.08.2016: l'art. 7 del Capitolato Tecnico recita "*I pagamenti verranno effettuati entro il termine di 60 gg d.f.f.m.*". Il medesimo articolo prevede che "*Si precisa che saranno contestate dal Cliente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse, le fatture che non rispettino il tracciato previsto, violando il requisito di trasparenza e leggibilità come indicato nel predetto Allegato 3. In tale ipotesi saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture oggetto di contestazione fino alla data di ricezione dei documenti contabili a rettifica*". Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02, attuativo della Direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni decorrente dalla data di ricezione di ciascuna fattura. La previsione di un termine di pagamento di 60 giorni data fattura fine mese, di fatto, allunga i tempi entro i quali il fornitore ha diritto a soddisfare il proprio credito. Inoltre, si chiede di precisare, che una eventuale rettifica della fattura non può avere effetto sospensivo del pagamento in quanto. L'art. 5 del TIQV prevede che la contestazione proposta dal cliente si riferisce a somme già pagate al fornitore il quale sarà poi tenuto a restituire le somme percepite qualora le stesse siano state pagate indebitamente. L'art. 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 231/02 s.m.i. prevede che non hanno effetto sulla decorrenza del termine di pagamento le richieste di integrazione o modifica delle fatture."

Si chiede pertanto di modificare la citata clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.

Risposta

Le previsioni inserite nell'art. 7 del Capitolato tecnico sono riferite alle sole fatturazioni che, per motivi imputabili al Fornitore, dovessero essere emesse in difformità alle previsioni contenute dalla norma sopra richiamata, tali fatture, proprio in conseguenza alle suddette difformità imputabili al Fornitore (che impattano negativamente sul Cliente), comportano l'attivazione di differente procedura, come descritta.

La previsione non può quindi ritenersi in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2002. Segnatamente, l'art.3 del D.Lgs. n.231/2002 esonera il debitore dal pagamento degli eventuali interessi per ritardato pagamento allorché l'omesso pagamento derivi da causa a lui non imputabile. Ebbene, l'eventuale errore e/o ritardo nella fatturazione da parte del Fornitore oltre i tempi contrattuali costituisce una causa non imputabile al Cliente (produttiva di disservizi) e richiede l'attivazione di una differente procedura da parte del medesimo Cliente, legittimando un allungamento dei tempi di pagamento e la sospensione del decorso degli interessi.



Confservizi Cispel Toscana

Infatti la decorrenza dei termini per effettuare il pagamento non può prescindere dalla necessità che il cliente/debitore sia messo in condizione di verificare -attraverso un riscontro analitico dei consumi fatturati- l'esattezza degli importi richiesti e quindi la completezza della documentazione.

La norma viene pertanto confermata.

- 5) **Quesito** del 26.08.2016: relativamente al medesimo articolo, punto 2 lettera a, si chiede la possibilità di poter inviare quanto richiesto in formato XLS anziché in PDF.

Risposta

L'art. 7 del Capitolato Tecnico stabilisce che il file deve essere in formato PDF salvo eventuali diversi accordi tra le singole associate e l'operatore economico al momento della stipula del contratto.

- 6) **Quesito** del 26.08.2016: si segnala, che tra la documentazione di gara, non riusciamo a rintracciare il sopra menzionato Allegato n. 3.

Risposta

Il richiamo all'allegato 3 contenuto nell'articolo 7 ultimo comma del Capitolato Tecnico è un mero refuso.

- 7) **Quesito** del 26.08.2016: l'art. 15 del Capitolato Tecnico prevede che *“Ogni eventuale cessione del contratto e/o dei crediti derivanti dal contratto stesso, nei confronti di società esterne o controllate, dovrà essere esplicitamente accettata dal Fornitore e/o dal Cliente. In caso di evidenti inadempienze contrattuali il Cliente può recedere dal Contratto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1671 del Codice Civile. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Contratto potrà essere risolto dal Fornitore per responsabilità del Cliente nella manomissione o alterazione delle apparecchiature di misura o nella sottrazione di Gas non misurato. In aggiunta a quanto sopra previsto il Fornitore, previa diffida con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, avrà sempre il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile. (...)”*. In merito alle sopra citate clausole, si chiede di precisare che:

- i) la cessione dei crediti presenti e futuri, derivanti dal contratto di fornitura, sarà effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016;
- ii) la risoluzione del contratto di fornitura potrà avere luogo solo qualora l'inadempimento del fornitore sia grave ed inescusabile;
- iii) in conformità all'art. 1454 c.c., di ridurre il termine di preavviso relativo alla diffida ad adempiere prevedendo un periodo pari a 15 giorni in luogo degli attuali 90.

Risposta

In merito al quesito formulato, in relazione:

- Al punto i) la risposta è affermativa e richiamiamo integralmente quanto già affermato in merito al quesito n.3;
- Al punto ii) la risoluzione del contratto di fornitura potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile;
- Al punto iii) si conferma integralmente quanto riportato all'art. 15 del Capitolato Tecnico in quanto conforme alla normativa vigente, che prevede la possibilità di risoluzione del contratto



Confservizi Cispel Toscana

da parte del fornitore con un termine di preavviso comunque non inferiore a 15 giorni solari individuando così solo un termine minimo da rispettare.

- 8) **Quesito** del 26.08.2016: si chiede di confermare che i contratti di fornitura saranno stipulati con scrittura privata. Qualora invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, quale l'atto pubblico, si chiede cortesemente di conoscere nello specifico l'ammontare delle spese contrattuali.

Risposta

Nella documentazione di gara non risulta sia esplicitato che i singoli contratti di fornitura saranno stipulati mediante scrittura privata. Le modalità di stipula dei Contratti di fornitura con le singole Aziende mandanti saranno quindi quelle in uso presso le stesse Aziende mandanti.

- 9) **Quesito** del 26.08.2016: si chiede di voler rendere noto, qualora previste, l'ammontare presunto delle spese di pubblicazione a carico dell'impresa aggiudicataria.

Risposta

L'ammontare delle spese di pubblicazione della presente gara sono le seguenti:

- € 1.136,53 per la pubblicazione sulla GURI
 - € 695,40 per la pubblicazione dell'estratto dell'Avviso sulla stampa
- per complessivi € 1.831,93.

- 10) **Quesito** del 26.08.2016: si chiede di poter conoscere fin d'ora se i Vostri PDR, sono serviti da un fornitore del mercato libero o dall'esercente di ultima istanza.

Risposta

L'informazione richiesta non è presente nella documentazione di gara e poiché le associate mandanti sono diverse il dato non è rinvenibile.

Firenze, 30 settembre 2016